REGIONE PIEMONTE - COMUNICATO

Comunicazione ai Comuni della Regione Piemonte idonei a presentare domanda di contributo per l'adeguamento obbligatorio della Strumentazione urbanistica in attuazione delle modalità previste dalla L.R. 30 aprile 1996, n. 24.

AVVISO

(a norma della L. 07.08.1990, n. 241 e della L.R. 14.10.2014, n. 14)

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 30 aprile 1996, n. 24, così come modificato dall'art. 88 della L.R. n. 19 del 17 dicembre 2018, si porta a conoscenza che tutti i Comuni, anche quelli con popolazione superiore a 5.000 abitanti, obbligati a redigere Varianti di adeguamento dei PRG rese necessarie dall'approvazione dei piani, progetti o provvedimenti regionali, ovvero da urgenti motivazioni conseguenti a calamità naturali, possono presentare le relative domande alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio entro il termine ultimo del 30 aprile 2023 allegando, a pena di inammissibilità, la documentazione prevista dall'art. 3 della L.R.24/96.

Si precisa che, con espresso ed esclusivo riferimento agli studi relativi alle verifiche PAI ed alle indagini sismiche, come previsto dal Comunicato pubblicato sul BUR 51 del 20.12.2007, il saldo del contributo sarà erogato quando il comune ha concluso i citati studi e non con riferimento all'approvazione della relativa variante.

Si ricorda, inoltre, che il Comune che presenta la domanda di contributo deve dichiarare se ha conferito ad un'Unione la funzione urbanistica perché in questo caso il soggetto giuridico titolato ad esercitare tale funzione, quindi a richiedere il contributo e a redigere lo strumento urbanistico, è la citata Unione. I contributi sono concessi alle unioni di comuni o alle forme associative di comuni che svolgono la funzione di pianificazione urbanistica, nella misura del 90 per cento della spesa, comprensiva di oneri, per la formazione di **strumenti intercomunali**, (come previsto dall'art.16 della LR 56/77) nonché a tali enti e ai singoli comuni, nella misura del 70 per cento della spesa, per la formazione dei singoli piani regolatori, comprensiva di oneri

I Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti saranno finanziati ex L.R.24/96 "se lo consentono le risorse finanziarie stanziate dalla Regione nell'esercizio finanziario di riferimento e soltanto dopo aver concluso i programmi di finanziamento a favore dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti."

Le Amministrazioni Comunali, al fine di favorire il processo di dematerializzazione degli atti e in attuazione delle disposizioni di legge (ART. 63 C.A.D.), devono inviare la domanda secondo il fac simile reperibile sul sito (Modello A) e la documentazione necessaria, a seconda della provincia di appartenenza, esclusivamente tramite Posta certificata ai seguenti indirizzi:

Per l'area occidentale del Piemonte (Città Metropolitana di Torino e Provincia di Cuneo) urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it

Per l'area orientale del Piemonte (Province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli) urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it

Si ricorda che i contributi saranno erogati nel presente esercizio finanziario compatibilmente all'entità delle risorse finanziarie disponibili e che tutte le informazioni relative ai finanziamenti

erogati ex L.R. 24/96 sono disponibili sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/territorio/urbanistica/erogazione-contributi-lr-2496

Le domande presentate nel 2022 e non perfezionate devono essere ripresentate nel corrente anno (Modello A).

Le domande presentate e perfezionate nel 2022, ma che non sono state finanziate per carenza di risorse finanziarie, devono essere riconfermate con una nota in cui si precisa la tipologia di variante e la spesa relativa ad ogni provvedimento richiesto (Modello B) da inviarsi all'indirizzo di Posta certificata sopra accennato. Si ricorda, a questo proposito, che le istanze perfezionate sono quelle indicate nelle graduatorie pubblicate sul sito sopraindicato.

Si ricorda che il comma 1 bis dell'art.2 della LR 24/96 prevede la riduzione del 50 per cento del contributo "qualora il procedimento di variante strutturale non si concluda con l'approvazione entro trenta mesi dalla data della deliberazione di adozione della proposta tecnica di progetto preliminare (PTPP) oppure qualora il procedimento di variante generale non si concluda con l'approvazione entro trentasei mesi dalla data della deliberazione di adozione della PTPP."

Si precisa inoltre che ai sensi dell'art. 6 della L.R. 30.04.1996, n.24 il contributo concesso è revocato nei seguenti casi:

- a) per le procedure *ex* L.R. n. 56/1977 : decorsi due anni dal provvedimento di concessione del contributo senza che il relativo Piano sia stato trasmesso per l'approvazione;
- b) per le procedure *ex* L.R. n. 1/2007 e L.R. n. 3/2013 : decorsi due anni dalla concessione del contributo se l'Amministrazione procedente non ha trasmesso alla Regione la Proposta tecnica di progetto preliminare in conformità con il procedimento di cui all'art. 15 della L.R. n. 56/1977.
- Si ricorda che trascorsi due anni dal provvedimento di concessione del contributo decorrono i termini per l'eventuale riduzione.

I Settori Urbanistica Piemonte Occidentale e Urbanistica Piemonte Orientale della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, competenti per l'istruttoria delle domande e le procedure di erogazione dei contributi, sono a disposizione per ogni informazione e chiarimento.

Il Dirigente del Settore
Urbanistica Piemonte Occidentale
Arch. Alessandro Mola
il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Il Dirigente del Settore
Urbanistica Piemonte Orientale
Arch. Caterina Silva
il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005